

**MISURA 1.3 “INVESTIMENTI A BORDO DEI PESCHERECCI E SELETTIVITA”  
NOTA INTEGRATIVA PER LA VERIFICA DI 1° LIVELLO SULLE OPERAZIONI FINANZIATE DAL  
FEP  
(COME DA DECRETO DIRETTORIALE N.5 DEL 25/05/2012)**

**DATI GENERALI**

Asse	<b>1 - MISURE PER L’ADEGUAMENTO DELLA FLOTTA DA PESCA COMUNITARIA</b>
Misura	<b>1.3 “INVESTIMENTI A BORDO DEI PESCHERECCI E SELETTIVITA”</b>
Codice progetto	
Ragione Sociale	

<b>Conformità del progetto</b>			
1) L’investimento riguarda il miglioramento di almeno uno dei seguenti aspetti (Art. 25 comma 2 Reg. (CE) 1198/2006):			
- sicurezza a bordo		NOTE	
- condizioni di lavoro		NOTE	
- igiene		NOTE	
- qualità dei prodotti		NOTE	
- efficienza energetica		NOTE	
- selettività		NOTE	
2) Il progetto non si riferisce alla costruzione di nuovi pescherecci né all’incremento della stiva non destinata alla sicurezza (Art. 25 comma 2 Reg (CE) 1198/2006)		NOTE	
3) Gli interventi di cui sopra non godono di alcun finanziamento proveniente da fondi UE diversi dal FEP (Programma Operativo, Par. 6.2.1.4)		NOTE	
4) L’intervento non riguarda lavori di manutenzione ordinaria o primo acquisto di apparecchiature elettroniche e di sicurezza obbligatorie (Schema di bando adottato con DM. N. 601 del 21/11/2008 – nota alla UE del 01/08/2011)		NOTE	
5) L’investimento non prevede un aumento della capacità/abilità di cattura del natante (Art. 25 comma 2 Reg (CE) 1198/2006) (riferimento art.1 del bando) in quanto:		NOTE	
- L’investimento non prevede un aumento della dimensione della stazza commerciale del natante (Schema di bando adottato con DM n.601 del 21/11/2008)		NOTE	
- L’investimento non prevede un aumento della potenza motore del natante (Art.25 comma 3 del Reg (CE) 1198/2006)		NOTE	
- L’investimento non riguarda le tipologie di spesa non ammissibili di cui al decreto direttoriale n. 4 del 23/05/2012		NOTE	
6) In caso di sostituzione di un motore:		NOTE	

Conformità del progetto			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- per i pescherecci superiori a 24 metri di lunghezza con attrezzi trainati sono rispettate le seguenti condizioni (Art. 25 comma 3 lettera c) Reg (CE) 1198/2006): la nave deve aver modificato il metodo di pesca a favore di uno a minor consumo di carburante</li> </ul>		NOTE	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- se la riduzione di potenza di motore del 20% è conseguita da un gruppo di navi, è verificato il rispetto delle seguenti condizioni (Art. 25 comma 4 Reg (CE) 1198/2006; Art. 6 comma 3 Reg. (CE) 498/2007):               <ul style="list-style-type: none"> <li>• tutte le navi devono operare nelle stesse zone di gestione</li> <li>• tutte le navi usano gli stessi attrezzi da pesca principali, inclusi nell'elenco dell'All. III sez C del Reg. (CE) 1639/2001 (definizione di attrezzo di pesca);</li> </ul> </li> </ul>		NOTE	
7) In caso di investimenti ai fini della selettività degli attrezzi da pesca:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- sono finanziate al massimo due sostituzioni degli attrezzi da pesca nell'intero periodo 2007/2013 per ciascun peschereccio (Art. 25 comma 7 Reg (CE) 1198/2006)</li> </ul>		NOTE	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- è rispettata almeno una delle seguenti condizioni (Art. 25 comma 7 Reg (CE) 1198/2006 lettere a) e b):</li> </ul>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>a) il peschereccio rientra in un piano di adeguamento dello sforzo di pesca (Art 5 Reg 2371/2002), sta cambiando il proprio sistema di pesca e sta abbandonando la specifica attività di pesca a favore di un'altra avente come bersaglio delle risorse il cui stato ne consente la cattura;</li> </ul>		NOTE	
<ul style="list-style-type: none"> <li>b) i nuovi attrezzi sono più selettivi e rispettano criteri e pratiche ambientali riconosciute, che vanno oltre gli obblighi normativi previsti dal diritto comunitario</li> </ul>		NOTE	
8) In caso di investimenti per la prima sostituzione di attrezzi da pesca è rispettata una delle seguenti condizioni (Art. 25 comma 8 Reg (CE) 1198/2006 lettere a) e b):			
<ul style="list-style-type: none"> <li>a) la sostituzione è finalizzata a garantire il rispetto dei nuovi requisiti tecnici in materia di selettività previsti dalla Commissione Europea fino alla data in cui tali requisiti diventano obbligatori o, eccezionalmente, durante un breve periodo successivo a tale data, se fissato dalla normativa comunitaria in questione;</li> </ul>		NOTE	
<ul style="list-style-type: none"> <li>b) la sostituzione è volta a ridurre l'impatto delle attività di pesca sulle specie non commerciali</li> </ul>		NOTE	

**ISTRUTTORE**

(nominativo )

Data: .....

Firma:

.....